

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 208-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GIORGI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

MICHELANGELO RUSSO

**per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 7 agosto 1993

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 agosto 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Michelangelo Russo per il reato di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

In data 7 agosto 1993 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 13 agosto 1993 e deferita alla Giunta il 14 settembre 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 20 ottobre 1993.

Il senatore Russo - che aveva già presentato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 20 ottobre 1993.

Il procedimento si basa sulla contestazione al senatore Michelangelo Russo di aver ricevuto da Filippo Salamone nell'anno 1989 la somma di lire 30 milioni, affinché venissero posti in essere una pluralità di atti e di condotte omissive, finalizzati ad agevolare l'impresa del Salamone attraverso il rifinanziamento dei capitoli di spesa del bilancio regionale, già impegnati per l'esecuzione di opere pubbliche che dovevano essere realizzate dalle imprese del Salamone, quali tra le altre il palazzo dei congressi di Agrigento e l'acquedotto Licata-Agrigento.

La corruzione propria aggravata e continuata viene contestata al senatore Michelangelo Russo nella qualità di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, esponente politico del PCI e Presidente della Commissione bilancio finanze e programmazione di quel Consesso; la corruzione viene contestata al senatore Russo in concorso con altri pubblici ufficiali non identificati.

La domanda di autorizzazione a procedere in esame si situa all'interno di una

inchiesta giudiziaria molto più ampia, volta ad accertare illecite connessioni negli appalti pubblici siciliani tra il sistema delle imprese, esponenti politici nazionali e locali e la nota associazione mafiosa denominata «Cosa nostra».

All'interno di tale più ampia inchiesta l'imprenditore agrigentino Salamone, colpito da provvedimento cautelare per il reato di associazione per delinquere, finalizzato alla manipolazione dei pubblici appalti in Sicilia, ha rilasciato ai magistrati inquirenti ampie e complesse dichiarazioni, che costituiscono specifiche chiamate in correità per diversi esponenti politici. Primi generici riscontri tali dichiarazioni avrebbero trovato in altre rivelazioni dell'imprenditore catanese Giuseppe Costanzo, figlio del noto cavaliere del lavoro Carmelo Costanzo, spontaneamente presentatosi ai magistrati inquirenti.

Su tali basi indagative, nella richiesta di autorizzazione a procedere, in particolare nel capitolo III, si illustra la tesi, secondo cui finanziamenti ricevuti da esponenti politici nell'universo della corruzione sistemica valgono ad individuare nei percettori delle somme, che pur personalmente non rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, i concorrenti in delitti di corruzione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio soggetti alla influenza degli esponenti politici, ma non sempre facilmente individuabili almeno nella fase iniziale dell'attività indagativa.

Tali generali considerazioni hanno però, ad avviso del relatore, un peso ininfluenza per ciò che riguarda la posizione del senatore Russo, collocata in area marginale rispetto all'intera inchiesta, almeno allo stato delle acquisizioni che corredano la richiesta di autorizzazione a procedere.

Al senatore Russo, infatti, sulla base delle mere dichiarazioni del Salamone - allo stato prive, quanto all'episodio specifico, di

alcun riscontro anche soltanto embrionale - viene contestato di aver ricevuto la somma di lire 30 milioni, al fine specifico di ottenere il rifinanziamento dei capitoli di spesa del bilancio regionale necessario per consentire l'aggiudicazione di appalti cui l'impresa del Salamone era interessata.

Sicchè ciò che viene in rilievo è lo specifico ruolo rivestito dal senatore Russo, quale deputato regionale e presidente della Commissione bilancio e finanze dell'Assemblea regionale siciliana.

Il senatore Russo ha presentato - ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato - una memoria, in cui invita (nell'ambito delle sue facoltà) la Giunta a proporre la concessione dell'autorizzazione, intendendo egli porsi a disposizione immediata dell'autorità giudiziaria perchè sia celermente accertata la sua totale innocenza.

In particolare, nella memoria scritta, il senatore Russo - pur ammettendo di aver conosciuto, peraltro casualmente, il Salamone - non solo contesta di aver ricevuto dallo stesso alcuna somma, ma documenta come la sua attività quale deputato regionale e presidente della specifica Commissione consiliare sia stata in realtà sempre contraria ai fini che gli vengono addebitati, sia prima che, più significativamente, dopo la data della presunta ricezione della contestata somma di denaro (giugno 1989). Pone inoltre in rilievo contraddizioni, perplessità e inverosimiglianze che renderebbero inattendibile a suo giudizio già ad un esame intrinseco la chiamata in correità.

Innanzitutto, ai fini dell'esame della presente domanda di autorizzazione a procedere, va richiamata l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, soprattutto sulle sentenze 21 marzo 1975, n. 81, 19 marzo 1985, n. 69 e 20 marzo 1985, n. 70: in particolare, la Consulta ha chiarito il senso della garanzia dell'irresponsabilità per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri regionali (articolo 122, 4° comma, della Costituzione).

La Corte ha precisato, già nella sentenza n. 81 del 1975, che tale irresponsabilità

riguarda l'intero ambito delle attribuzioni del consiglio regionale, sia nella formazione e nella approvazione delle leggi, sia nell'esercizio di attività che si concludono con deliberazioni che mantengono la forma amministrativa.

Sicchè l'erogazione della somma da parte del Salamone al senatore Russo, anche ove in ipotesi avvenuta, potrebbe assumere rilievo penale più che altro come violazione delle norme che regolano il finanziamento della politica, norme che nel caso di specie non sarebbero state rispettate. E tuttavia, per l'epoca in cui l'illecita contribuzione sarebbe avvenuta, la stessa dovrebbe ritenersi coperta da amnistia, dal momento che la richiesta di autorizzazione fa riferimento ad un fatto commesso nel giugno del 1989.

Pertanto, alla luce delle considerazioni accennate, innanzitutto emerge una certa esorbitanza dell'imputazione contestata, rispetto ai dati a disposizione della magistratura precedente, la quale postasi all'esame di un fatto-reato che, ove sussistente, sarebbe stato di competenza della Pretura e non del Tribunale nonchè probabilmente amnistiato, avrebbe elevato l'accusa più grave ipotizzabile, sulla base di una particolare interpretazione delle dichiarazioni dello stesso Salamone, tra l'altro enfatizzate nella stessa domanda di autorizzazione a procedere.

Inoltre, come già ricordato, ancora una volta non viene effettuato alcun approfondimento circa l'atto della Pubblica Amministrazione viziato e l'identità dei pubblici ufficiali, in concorso dei quali l'attività illecita sarebbe stata posta in essere.

Da parte di un commissario si è fatto notare un duplice ordine di «esorbitanze»: da un lato, non si sarebbe riconosciuta l'insindacabilità alla stregua dell'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale; dall'altro, si sarebbe artificiosamente costruita la figura del concorso in reati contro la Pubblica Amministrazione da parte di esponenti politici, solo sulla base del postulato che comunque un esponente politico possa influenzare i pubblici

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

funzionari interessati all'atto del procedimento.

Pertanto la maggioranza della Giunta ha ritenuto opportuno il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Parimenti la maggioranza della Giunta - conformemente alla giurisprudenza della stessa Assemblea del Senato - ha deliberato di proporre (qualora l'Assemblea respingesse la proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) di dichiarare l'improcedibilità dell'ulteriore richiesta, avanzata dalla magistratura inquirente, di autorizzazione a procedere per i fatti indicati, «anche se gli stessi risultassero parzialmente diversi sulla base delle ulteriori indagini ed anche se, conseguentemente, dovesse mutare la loro qualificazione giuridica». Infatti, l'autorizzazione, una volta concessa, non può estendersi

all'ipotesi di eventuali fatti diversi, che necessiterebbero di una ulteriore e specifica autorizzazione a procedere.

Per tutte queste considerazioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

a) il diniego dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di dichiarare improcedibile (qualora l'Assemblea respingesse la precedente proposta della Giunta, concedendo pertanto l'autorizzazione al procedimento) l'ulteriore richiesta di autorizzazione a procedere per i fatti indicati, anche se gli stessi risultassero parzialmente diversi sulla base delle ulteriori indagini ed anche se, conseguentemente, dovesse mutare la loro qualificazione giuridica (a maggioranza).

GIORGI, relatore